

**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE

**CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA
GESTIONE AZIENDALE**

*Evasione fiscale e compliance:
Gli Indici Sintetici di Affidabilità*

Candidato/a: Christianne Albaney

Matricola n°: 18 C05 584

Relatore Franzè Roberto

Co-Relatore Feder Christophe

Anno Accademico 2020/2021

INDICE

1	Introduzione.....	3
2	Le determinanti dell'evasione fiscale.....	6
2.1	Le determinanti: prospettive teoriche.....	8
2.2	Le determinanti demografiche.....	9
2.3	Le determinanti economiche.....	11
2.3.1	La curva di Laffer.....	11
2.3.2	Inflazione ed evasione.....	13
2.3.3	Altre determinanti economiche.....	14
2.4	Le determinanti istituzionali.....	14
3	La lotta all'evasione fiscale.....	18
3.1	La reverse charge.....	18
3.2	La dematerializzazione.....	19
3.2.1	Le criticità.....	23
3.3	I metodi induttivi.....	24
4	Gli indici sintetici di affidabilità.....	26
4.1	Soggetti che hanno l'obbligo di adempiere alla normativa ISA.....	28
4.2	I modelli di Business.....	29
4.3	Il calcolo dell'ISA.....	30
4.3.1	Gli indicatori elementari di affidabilità.....	31
4.3.2	Gli indicatori elementari di anomalia.....	33
4.3.3	Il calcolo dell'ISA – Caso pratico.....	34
4.4	L'adeguamento.....	36
4.5	Livelli di affidabilità.....	37
4.5.1	Penalità e benefici previsti dagli ISA.....	37
4.5.2	Criterio alternativo di accesso ai benefici premiali.....	39
4.6	Differenze tra ISA e Studi di Settore.....	40
4.7	Il covid-19.....	42
5	Conclusione.....	44
6	Riferimenti.....	47

1 INTRODUZIONE

Lo sviluppo economico può essere gravemente ostacolato da minori entrate pubbliche, dovute alla mancanza di adempimenti fiscali (Laffer, 2004). Di conseguenza, diventa importante per i Paesi identificare le cause dell'evasione fiscale, intraprendere riforme per combattere il fenomeno e ridurre al minimo i suoi effetti distorsivi. Il Legislatore deve dunque mettere in atto degli strumenti adeguati che possano rilevare efficacemente i fenomeni evasivi.

L'evasione fiscale è un argomento che si presta ad essere analizzato sotto diverse dimensioni. Per poter analizzare il tema, è necessario, in primo luogo, distinguere evasione ed elusione fiscale. L'evasione fiscale è una pratica posta in essere da un contribuente, il quale compie un comportamento illegale che porta ad una violazione del diritto tributario. Il contribuente si sottrae agli adempimenti fiscali, quindi all'obbligo di dichiarazione¹, all'obbligo di versamento dei contributi oppure falsificando intenzionalmente informazioni fiscalmente rilevanti. L'elusione fiscale o abuso del diritto, invece, si verifica all'interno del sistema fiscale. I contribuenti, in questo caso, sfruttano l'ambito giuridico per ottenere vantaggi fiscali indebiti. L'elusore fiscale compie delle operazioni di per sé lecite, ma con il solo obiettivo di ridurre le passività fiscali. Queste pratiche includono, ad esempio, il lavoratore autonomo che decide di svolgere la propria attività in forma di società unipersonale, al fine di avvantaggiarsi della normativa fiscale di maggior favore rispetto a quella altrimenti applicata. Non è tuttavia elusione fiscale, il legittimo risparmio di imposta: la fattispecie è ricollegata alla possibilità che, tra due o più strade poste dall'ordinamento sulla stessa dignità, il contribuente scelga quella fiscalmente meno onerosa.

Se da un punto di vista giuridico i termini "evasione" ed "elusione" sono termini distinti, da un punto di vista prettamente economico, entrambe queste pratiche sono poste in essere dal contribuente per ottenere vantaggi fiscali indebiti. Per questo motivo il termine "evasione" includerà nella sua definizione, nel documento, l'evasione e l'elusione fiscale. I concetti verranno invece distinti quando sarà necessario.

¹ Dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA o dichiarazione delle proprie attività finanziarie.

L'evasione fiscale non può essere osservata direttamente perché collegata all'economia sommersa, ed è dunque difficile ottenerne una sua stima puntuale. Esistono diversi modelli di stima dell'evasione, che tuttavia, non permettono di poter dire con certezza quale sia l'entità del fenomeno (Alstadsæter et al., 2019). Anche per quanto riguarda le determinanti si pone il problema della stima. Negli ultimi vent'anni i ricercatori hanno pubblicato molteplici studi empirici e teorici in merito, dai quali si osserva che non esistano forti determinanti demografiche che possano spiegare l'evasione (Achek, 2015). Per quanto riguarda le determinanti economiche, gli studiosi hanno analizzato le relazioni tra evasione e aliquota fiscale (Laffer, 2004) e tra evasione e tasso di inflazione (Caballé e Panadés, 2004). Invece, in merito alle determinanti istituzionali, si osserva che i sistemi fiscali in cui esiste un certo livello di fiducia tra contribuenti e autorità fiscali, sono quelli in cui il livello di *compliance* fiscale è maggiore (Pickhardt e Prinz, 2014). Infatti, se si analizza il fenomeno come un gioco tra attori coinvolti nel processo fiscale, è possibile concludere che, sebbene sia necessario un certo numero di accertamenti fiscali e di sanzioni per scoraggiare la frode, sono necessarie misure per incoraggiare i contribuenti a pagare volontariamente le imposte (Pickhardt e Prinz, 2014).

Negli anni sono nati diversi strumenti, in grado di rilevare con maggior sicurezza i fenomeni evasivi. La *reverse charge*, la dematerializzazione e i metodi induttivi di determinazione del reddito sono alcuni degli strumenti che le autorità fiscali italiane hanno individuato essere migliori per intercettare la presenza di economia sommersa.

Tra i metodi induttivi di determinazione del reddito, il D.L. 50/2017 ha previsto l'introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Le imprese sono tenute dal 2018 a presentare la dichiarazione ISA annualmente, il quale output è un valore, compreso tra 1 e 10, che sintetizza il livello di affidabilità fiscale del contribuente. L'indice è calcolato sulla base della discrepanza tra valori riportati nella dichiarazione, e la stima calcolata dall'Agenzia delle Entrate. Maggiore è il punteggio, maggiore è il livello affidabilità del contribuente. Inoltre, sono previste delle conseguenze e dei benefici sulla base dell'indice: se il punteggio dichiarato è inferiore a sei, l'impresa potrebbe essere soggetta a controlli, mentre se il punteggio è superiore a otto, l'impresa può accedere a dei benefici premiali, in termini di oneri amministrativi.

Con l'introduzione degli ISA, si è cercato di rafforzare la cooperazione tra autorità fiscali e contribuenti. Infatti, oltre alla finalità accertativa, gli ISA hanno l'obiettivo di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari. Il modello permette ai contribuenti di adeguarsi, ovvero di migliorare il proprio punteggio di affidabilità, dichiarando ulteriori componenti positivi di reddito, senza dover pagare alcuna sanzione. Tale strumento è infatti definito anche di *compliance* fiscale, in quanto ha il fine di incoraggiare il contribuente all'assolvimento volontario degli oneri fiscali e, dunque, di ridurre l'evasione fiscale.

2 LE DETERMINANTI DELL'EVASIONE FISCALE

La *compliance* può essere definita come un contratto sociale tra i cittadini e l'amministrazione pubblica, in cui gli individui pagano i contributi in cambio di condizioni che migliorano e proteggono la loro dignità umana e che regolano i rapporti tra cittadini e il mondo degli affari (Riahi-Belkaoui, 2004). La pubblica amministrazione preleva i contributi dai cittadini e li utilizza per erogare dei servizi pubblici alla persona e alle imprese (Jusoh et al., 2013). *"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. [...]"* (Articolo 53 della Costituzione). Nel momento in cui un contribuente si sottrae a tale obbligo, si presenta un fenomeno distorsivo: il costo dell'amministrazione finanziaria dovrà essere sostenuto da un minor numero di contribuenti. La lotta all'evasione fiscale è dunque un argomento di forte rilevanza economica e sociale (Achek, 2015).

Inoltre, l'impresa che si sottrae all'obbligo tributario, riesce ad offrire ad un prezzo più basso i propri beni o servizi rispetto ai concorrenti che osservano le norme fiscali. Dunque, l'evasione fiscale costituisce un ostacolo alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale (Balafoutas, 2015).

Oltretutto, l'evasione gioca un ruolo fondamentale nella struttura economica di un Paese. Sandmo (2005) spiega che nel momento in cui un soggetto sta per decidere se sviluppare una propria impresa o accettare una posizione di dipendente, può lasciare che la sua scelta sia condizionata dai costi amministrativi, così come dalle possibilità di evadere. Infatti, è ragionevole assumere che il contribuente abbia preso in considerazione la possibilità di non adempiere ai propri obblighi, prima di prendere delle decisioni sulla propria vita lavorativa (Sandmo, 2005).

In ultimo, l'evasione influenza anche il livello di occupazione (Sandmo, 2005). Quando le imprese assumono manodopera sul mercato nero, deve essere perché il costo del lavoro che il datore deve affrontare per il lavoratore non regolare è inferiore a quello del lavoratore regolare. Analogamente, gli individui forniscono lavoro all'economia sommersa se i salari netti sono più alti che nell'economia ufficiale. L'amministrazione finanziaria deve combattere l'evasione fiscale per impedire che i lavoratori disoccupati abbiano incentivo ad accettare meno sicurezza contrattuale per un salario superiore.

Per poter analizzare le determinanti dell'evasione fiscale, è necessario illustrare i principali modelli di stima, i quali si basano su due principali approcci: micro-diretti e macro-indiretti (Gemmell e Hasseldine, 2012).

Alcuni modelli di stima micro-diretti si basano su questionari e indagini tra i contribuenti. Una delle principali critiche rivolte all'utilizzo di tali strumenti, è il fatto che, soprattutto in materia fiscale, bisogna tenere in considerazione che il contribuente potrebbe non ammettere comportamenti fraudolenti (Fuest e Riedel, 2009). Tuttavia, secondo Schneider (2007), i risultati dei sondaggi possono essere più o meno affidabili in base al modo in cui il questionario è formulato. L'*auditing* fiscale rappresenta un'alternativa per stimare l'evasione fiscale in ottica micro-diretta. Le autorità fiscali svolgono dei controlli sulle dichiarazioni, utilizzando strumenti informatici di indagine, basati sugli incroci di informazioni presenti nelle Banche Dati in possesso all'Agenzia delle Entrate, per individuare irregolarità. Tuttavia, il principale svantaggio di questo approccio è che viene riflessa solo la parte del reddito dell'economia sommersa che è stata scoperta, e questa rappresenta solo una frazione del reddito nascosto (Schneider, 2004).

Gli approcci macro-indiretti stimano invece la dimensione dell'economia sommersa su ipotesi e modelli macroeconomici. Schneider (2004) elenca cinque metodologie macroeconomiche per stimare la dimensione dell'evasione: l'entità può essere stimata osservando la discrepanza tra il Prodotto Nazionale Lordo (PNL) e le statistiche sul reddito, analizzando la discrepanza tra la forza lavoro "ufficiale" e quella effettiva², attraverso l'analisi delle transazioni (presupponendo che vi sia una relazione costante tra il volume delle transazioni e il PNL ufficiale), analizzando la domanda di moneta cartacea (Cagan, 1958) o, in alternativa, osservando l'input fisico, ovvero il consumo di energia elettrica di un Paese (Kaufmann e Kaliberda, 1996).

Bisogna precisare, però, che ad oggi non esiste una metodologia di quantificazione dell'economia sommersa che sia più precisa di un'altra. Gli studiosi, sulla base delle loro conoscenze e necessità, hanno utilizzato negli anni modelli diversi per la stima dell'evasione fiscale.

² Questo approccio suppone che una diminuzione della forza lavoro dichiarata, possa indicare la presenza di economia sommersa in un Paese in crescita.

2.1 LE DETERMINANTI: PROSPETTIVE TEORICHE

Esistono diversi modelli che cercano di giustificare le determinanti dell'evasione fiscale. Sul tema è ancora in atto un dibattito accademico. Negli anni sono stati pubblicati diversi studi empirici che trattano le determinanti dell'evasione fiscale. I modelli di stima si basano su tre prospettive teoriche: la teoria generale della deterrenza, i modelli di deterrenza economica e la psicologia fiscale (Acheck, 2015).

La teoria generale della deterrenza suggerisce che il livello di criminalità diminuisca a causa delle minacce di sanzioni (Stack, 2010; Alstadsæter et al., 2019). La punizione deve essere certa e severa per essere efficace. La ricerca empirica suggerisce che almeno il 30% degli autori di reati venga punito per ridurre il tasso di criminalità. Questa teoria può essere osservata anche da un punto di vista fiscale: per poter ridurre i fenomeni evasivi, è necessario un sistema che preveda delle sanzioni, e che riesca a intercettare il maggior numero di trasgressori.

I modelli di deterrenza economica si concentrano invece sul quadro dei costi-benefici del contribuente (Devos, 2014; Kemme et al., 2017). Un contribuente razionale evaderà se i benefici che ottiene dal compiere fenomeni evasivi superano i costi. Per costo si intende il costo generalizzato, ovvero comprensivo di aspetti psicologici e morali (Gordon 1989) che scaturiscono nel pagamento (o nel non pagamento) delle imposte. Ad esempio, il contribuente considera come costi nell'analisi l'aliquota fiscale, la sanzione, la probabilità di accertamento della frode fiscale e il grado di avversione al rischio. Questi modelli suggeriscono che le caratteristiche economiche di uno Paese, come ad esempio il livello di applicazione delle aliquote e le leggi sulla concorrenza possono influenzare le pratiche di evasione fiscale. Ad esempio, Sandmo (2005) spiega che per il contribuente è ottimale evadere se l'aliquota di penalità prevista, sia inferiore all'aliquota fiscale regolare.

Infine, i modelli di psicologia fiscale esaminano gli atteggiamenti dei contribuenti al fine di prevedere i loro comportamenti (Hasseldine e Bebbington, 1991; Mohamad et al., 2017; Burke et al., 2021). Questi modelli studiano i profili dei contribuenti per identificare le possibili cause alla base dell'evasione fiscale. Secondo i modelli di psicologia fiscale, i fattori come età, sesso, background socioeconomico, livello di istruzione e livello occupazione possono influenzare il livello di evasione fiscale.

In conclusione, possono esistere tre tipi di determinanti: le determinanti demografiche, come ad esempio età, sesso, cultura, istruzione e stato dell'occupazione, le determinanti economiche, come possono essere il livello di reddito, la fonte di reddito, le aliquote fiscali, e le determinanti istituzionali, come ad esempio la complessità del sistema fiscale, il livello di burocrazia, il livello di corruzione, la percezione di equità fiscale e le norme etiche.

2.2 LE DETERMINANTI DEMOGRAFICHE

I principali studi empirici in materia di economia sommersa sono caratterizzati da un'analisi *panel*, ovvero lo studio di un campione di Paesi in periodi di tempo diversi, con l'obiettivo di individuare quali fattori influenzino il livello di evasione fiscale e se la relazione sia positiva o negativa. Coprendo un periodo più ampio, si riduce la possibilità di commettere errori di misurazione.

Richardson (2006) analizza lo studio di Jackson e Milliron (1986) sull'evasione fiscale. I fattori analizzati sono 14, tra cui alcune variabili demografiche quali età, sesso e livello di istruzione. Sulla base dei dati relativi a 45 Paesi, i risultati dell'analisi per lo studio, mostrano che le determinanti non economiche, hanno il più forte impatto sull'evasione fiscale (Richardson, 2006). Nel complesso, i risultati delle regressioni sulle determinanti demografiche mostrano che, più è alto il livello di istruzione generale, minore è il livello di evasione fiscale tra i Paesi (Richardson, 2006).

Tsakumis et al. (2007) esplorano invece il rapporto tra evasione fiscale e cultura come, ad esempio, il livello di individualismo, di mascolinità³ e di distanza dal potere. Gli studiosi hanno utilizzato un macro-approccio indiretto per stimare l'evasione fiscale su un campione di 50 Paesi. Dalla ricerca viene documentato che la distanza dal potere è associata positivamente all'evasione fiscale, mentre l'individualismo e la mascolinità sono negativamente associate.

Richardson (2008) estende l'analisi empirica di Tsakumis et al. (2007), comprendendo alcune variabili legali, politiche e religiose. Esso utilizza un approccio micro-diretto

³ Per mascolinità si intende quell'insieme di caratteristiche che è tradizionalmente associata alla figura maschile (Tsakumia et al., 2007).

raccogliendo le stime delle variabili pubblicate nel Rapporto Globale sulla Competitività (GCR)⁴ negli anni 2002, 2003 e 2004, su un campione di 47 Paesi. Dalla ricerca si desume che il livello di individualismo è associato negativamente all'evasione fiscale e che la mascolinità non è significativa. Le determinanti legali, la fiducia nel governo e la religiosità risultano, invece, negativamente associate all'evasione fiscale in tutti i Paesi.

Infine, Gabor (2012) estende ulteriormente l'analisi empirica di Tsakumis et al. (2007) considerando lo stesso modello e aggiungendo due nuove dimensioni culturali a lungo termine: orientamento e indulgenza "fiscale". Il campione consiste in 58 Paesi sviluppati e in via di sviluppo per il periodo 2008-2010. I risultati mostrano che le dimensioni culturali non influenzano l'evasione fiscale e che il livello di mascolinità è associata negativamente all'evasione fiscale.

Nel complesso, l'analisi trasversale delle variabili demografiche non suggerisce evidenti determinanti dell'evasione fiscale e in alcuni casi, i risultati sono divergenti. L'esito incerto è dovuto al fatto che la metodologia per calcolare la stima dell'evasione e per stimare le determinanti non è la stessa in tutti gli studi. Tsakumis et al. (2007) e Gabor (2012), ad esempio, hanno utilizzato un approccio macro-indiretto, mentre Richardson (2008) ha utilizzato un approccio micro-diretto. Oltretutto, il numero limitato di studi e osservazioni (numero di Paesi) non ha consentito ai ricercatori di fare una valutazione universale rispetto a ciascuna determinante nei loro modelli. Infine, la combinazione dei Paesi sviluppati e in via di sviluppo non ha permesso di determinare come il livello di sviluppo economico possa influenzare il livello di evasione fiscale (Achek, 2015).

⁴ Il report condotto dal World Economic Forum, basa la propria analisi utilizzando un approccio micro-diretto. Sulla base di questionari e indagini, il report mostra l'abilità di una nazione a provvedere al benessere dei propri cittadini, la produttività, ad esempio come il Paese riesce a usare le risorse disponibili, il livello di qualità di istituzioni, della politica e i fattori che determinano la prosperità economica sul medio-lungo termine.

2.3 LE DETERMINANTI ECONOMICHE

2.3.1 La curva di Laffer

Una delle determinanti economiche più rilevanti in tema di Evasione fiscale, è l'aliquota. Laffer (2004) teorizza una curva in grado di mettere in relazione l'aliquota fiscale e il gettito fiscale di un Paese. L'idea alla base di tale rapporto è che, le variazioni delle aliquote fiscali hanno due effetti sulle entrate: l'effetto aritmetico e l'effetto economico (Buchanan e Lee, 1982; Hsing, 1996; Laffer, 2004). L'effetto aritmetico è quello che scaturisce dall'abbassamento delle aliquote fiscali: il gettito fiscale sarà abbassato dell'importo della diminuzione dell'aliquota⁵. L'effetto economico, tuttavia, riconosce l'impatto positivo che aliquote fiscali più basse hanno sul lavoro, sulla produzione e sull'occupazione, e quindi sulla base imponibile, fornendo incentivi per aumentare l'attività economica.

Pertanto, la combinazione degli effetti economici e aritmetici causate dalle variazioni dell'aliquota fiscale determina l'ammontare del gettito fiscale di un Paese e tali modificazioni possono essere raffigurate in una curva: la Curva di Laffer (Figura I).

⁵ Nel modello si presuppone una *flat tax*.




Figura 1: La Curva di Laffer

Nel modello, se il Governo prevedesse un'aliquota fiscale dello 0%, esso non riscuoterebbe entrate fiscali, indipendentemente dalla dimensione della base imponibile. Allo stesso modo, con un'aliquota fiscale del 100%, il governo non riscuoterebbe entrate fiscali perché non ci sarebbe alcuna base imponibile: non esisterebbe alcun incentivo economico alla produzione. In questo caso, infatti, il prelievo sarebbe nullo in quanto lo svolgimento dell'attività economica regolare sarebbe insostenibile⁶.

Quindi, Laffer (2004) teorizza che, un'aliquota fiscale troppo elevata, una riduzione di tale aliquota comporterebbe un aumento del gettito fiscale, in quanto l'effetto economico del taglio delle imposte supererebbe l'effetto aritmetico.

La forma della curva è diversa per ogni nazione e dipende dal sistema d'imposizione: ad esempio, la progressività fiscale è uno dei fattori maggiormente rilevanti (Dirk et al.,

⁶ Nessun contribuente avrebbe incentivo a fare utili se poi sono prelevati al 100% dalle autorità fiscali.

2019). Infatti, Holter et al. (2014) analizzano come nei Paesi con un grado di progressività fiscale maggiore, la curva di Laffer è meno ripida rispetto alle altre nazioni.

Secondo l'equazione di Laffer (2004) la massimizzazione delle entrate fiscali deve essere ricercata non mediante un aumento delle aliquote, ma individuando quella tassazione per la quale un aumento o una diminuzione provoca, in entrambi i casi, una diminuzione di gettito fiscale in quanto la produzione diminuisce e l'economia sommersa cresce.

2.3.2 Inflazione ed evasione

In merito alle determinanti economiche dell'evasione fiscale Caballé e Panadés (2004) analizzano gli effetti dell'inflazione sull'ammontare delle entrate pubbliche e sui livelli di conformità fiscale. I contribuenti sono esposti a controlli fiscali casuali da parte dell'Agenzia delle Entrate. I principali risultati includono una caratterizzazione non monotona, ovvero non esiste una relazione strettamente proporzionale del rapporto tra il tasso di espansione monetaria e le entrate pubbliche. Ciò significa che nel momento in cui l'autorità monetaria abbassa il tasso di interesse con l'obiettivo di mettere in atto una politica monetaria espansiva, il prelievo fiscale aumenta in maniera decrescente.

Lo studio osserva che nei momenti in cui vi è alta inflazione, la sanzione inflitta diventa più piccola in termini reali. I controlli che vengono effettuati dalle autorità fiscali riguardano gli anni precedenti a quelli in cui avviene il controllo fiscale. A causa del ritardo nella revisione fiscale e della mancanza di indicizzazione delle multe, i contribuenti avranno un'utilità maggiore se decidono di evadere: i soggetti dovranno pagare una sanzione calcolata su redditi passati che in termini reali è inferiore nell'anno in cui avviene il controllo fiscale (Olivera, 1967; Tanzi, 1977). L'inflazione riduce il valore reale del futuro reddito disponibile del contribuente (Crane e Nourzad, 1986). Pertanto, risulterà ottimale aumentare i loro livelli di evasione fiscale, al fine di ripristinare il loro futuro potere d'acquisto.

Le entrate aggregate risultano quindi diminuire quando l'inflazione è sufficientemente elevata. Invece, quando l'inflazione non è elevata, le sanzioni sulle imposte evase sono maggiori in termini reali e, il contribuente non trova ottimale riferire un reddito falso.

I risultati evidenziano una relazione non proporzionale tra il tasso di crescita del denaro e le entrate pubbliche (Caballé e Panadés, 2004). Dal punto di vista dell'erario, il gettito risulta diminuire quando il tasso di espansione monetaria aumenta in periodi in cui l'inflazione è molto elevata. Ciò significa che valori elevati di inflazione potrebbero lasciare più risorse nelle mani del settore privato. Tuttavia, anche se l'inflazione varia la distribuzione dei consumi⁷, l'effetto globale del benessere determinato dall'aumento del tasso d'inflazione, potrebbe risultare positivo. Si osserva infatti che l'inflazione aumenta le differenze nella distribuzione dei consumi e che alti tassi di inflazione finiscono per aumentare il benessere per i contribuenti (Caballé e Panadés, 2004).

2.3.3 Altre determinanti economiche

Riahi-Belkaoui (2004) esamina un campione di 30 Paesi sviluppati e in via di sviluppo concentrandosi sull'analisi di tre variabili economiche: l'indice di libertà economica, l'importanza del mercato azionario e l'efficacia delle leggi sulla concorrenza. Per misurare l'evasione fiscale, è stato utilizzato l'approccio micro-diretto che consiste in un'indagine sulla conformità fiscale pubblicata nel GCR dal 2002 al 2004. Lo studio ha documentato che le tre determinanti analizzate sono associate positivamente al livello di adempimenti fiscali.

2.4 LE DETERMINANTI ISTITUZIONALI

Nello studio empirico di Jackson e Milliron (1986), rielaborato poi da Richardson (2006), viene mostrato che le determinanti non economiche hanno il più forte impatto sull'evasione fiscale e che la complessità del sistema fiscale è il maggiore fattore di influenza. In particolare, in merito alle determinanti istituzionali, più basso è il livello di complessità del sistema fiscale e più alto è il livello del reddito da servizi, equità e morale fiscale, minore è il livello di evasione fiscale tra i Paesi (Richardson 2006; Kemme et al., 2020).

Picur e Riahi-Belkaoui (2006) esaminano l'effetto delle variabili legali e istituzionali, ovvero la burocrazia e la corruzione. Lo studio analizza un campione di 30 Paesi sviluppati

⁷ Con l'evasione diminuiscono le entrate pubbliche (diminuiscono i consumi pubblici) e aumentano le disponibilità liquide dei privati (aumentano i consumi privati).

e in via di sviluppo nel periodo 2002-2004. L'articolo documenta che minore è il livello di corruzione maggiore è il grado degli adempimenti, mentre l'elevato livello di burocrazia aumenta il livello di evasione fiscale. In merito alla determinante "burocrazia" si è soffermato anche Richardson (2006). Esso stima l'evasione utilizzando l'approccio micro-diretto e utilizza un campione di 45 Paesi. Lo studio documenta che la complessità delle regole fiscali sono positivamente associate all'evasione fiscale. Infatti, Richardson (2006) analizza come un sistema fiscale più semplice possa ridurre l'evasione fiscale.

Inoltre, Pickhardt e Prinz (2014) hanno analizzato come gli aspetti istituzionali e le relazioni tra soggetti coinvolti nel processo fiscale influenzino il livello di conformità fiscale. In particolare, lo studio analizza come le dinamiche che si instaurano tra i soggetti coinvolti, quali i contribuenti, il legislatore, i professionisti e le autorità fiscali, influenzano i livelli di conformità. Nell'articolo il tema dell'evasione è affrontato come un gioco che si conclude con la decisione del contribuente: cooperare o non cooperare. L'analisi viene effettuata in sotto giochi:

- Il gioco contribuenti contro contribuenti, ovvero l'analisi di caratteristiche individuali, delle interazioni sociali e dell'integrazione sociale tra contribuenti.
- Il gioco contribuenti contro autorità, dove la battaglia è dominata da tre aspetti: l'impiego del potere, ovvero la probabilità di individuazione e finalità della frode fiscale; i servizi, informazioni e assistenza ai contribuenti; la fiducia, ovvero la presunzione da parte delle autorità fiscali che i contribuenti siano onesti e da parte dei contribuenti che le autorità fiscali siano eque.
- Il gioco contribuenti e professionisti vs autorità, ossia il ruolo giocato dai professionisti in materia di conformità fiscale.
- Il gioco legislatore contro contribuenti, ovvero lo studio della misura di influenza dei contribuenti in materia di norme fiscali⁸.

Nel complesso, l'articolo spiega come l'evasione fiscale è un processo in cui gli individui e le istituzioni interagiscono direttamente o indirettamente tra loro e come la loro interdipendenza possa influire sui fenomeni. Basti pensare che se l'evasione fiscale diviene un

⁸ In particolare, l'influenza dei portatori di interessi sul legislatore.

fenomeno ampiamente diffuso tra i contribuenti, sarà difficile far rispettare le leggi fiscali (Pickhardt e Prinz, 2014).

Su questo punto si è espresso anche Sandmo (2005), che considera l'evasione fiscale come un fenomeno sociale, teoria che richiede un'interpretazione d'insieme per meglio comprenderla. La decisione sull'evasione fiscale può dipendere dalle percezioni del singolo contribuente sul comportamento degli altri (Yee et al., 2017) e l'elevato tasso di criminalità riduce il livello di conformità fiscale (Riahi-Belkaoui, 2004). Oltretutto, Sandmo (2005) spiega che quando si chiede alle persone possibili giustificazioni per l'evasione fiscale, una risposta comune è che vengono trattate ingiustamente. Ad esempio, secondo Bordignon (1993) i contribuenti sono motivati dalla considerazione di equità rispetto ai servizi che il governo fornisce in cambio dei loro pagamenti fiscali. Quindi i contribuenti sono motivati ad adempiere ai propri obblighi tributari se percepiscono servizi pubblici adeguati. In alternativa, Barth et al. (2006), osservano che possa essere percepita come ingiustizia il fatto che l'imposta sul reddito non distingue tra le persone che guadagnano un determinato reddito lavorando tante ore con salari bassi, o orari brevi con salari elevati. Il livello di equità percepito dal contribuente influenza il livello di evasione fiscale (Purnamasari et al., 2021).

È possibile trarre alcune conclusioni da questi studi. Se si vuole raggiungere un certo grado di deterrenza, ciò può essere ottenuto con alte probabilità di essere scoperti e prevedere sanzioni basse, o con basse probabilità di essere scoperti e sanzioni elevate. La sanzione e il tasso di controlli sono gli strumenti mirati alla decisione di evadere le imposte (Sandmo, 2005).

L'applicazione delle norme che considerano tutti i contribuenti come potenziali evasori e, quindi, impiegando principalmente strumenti per scoraggiare la frode fiscale mediante audit e punizioni, non è adeguato. Questa condotta potrebbe ridurre i livelli di conformità fiscale volontaria in quanto molti cittadini adempiono ai propri obblighi fiscali. Per aumentare il livello di compliance, le autorità fiscali devono cercare di tenere un atteggiamento accomodante verso i soggetti passivi fiscali (Pickhardt e Prinz, 2014).

Sebbene sia necessario un certo numero di audit e di sanzioni per scoraggiare la frode fiscale, sono necessarie misure per incoraggiare i soggetti passivi fiscali a pagare

volontariamente i contributi. A tal fine, norme più semplici, autorità orientate maggiormente ai servizi e un atteggiamento accomodante nei confronti dei contribuenti, sembrano essere molto utili. La fiducia è fondamentale per un comportamento fiscale cooperativo. Per questo motivo nuovi sistemi, come lotterie di stato o sistemi di verifica di conformità con benefici premiali, come ad esempio gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), sono strumenti utilizzati dalle amministrazioni finanziarie (Pickhardt e Prinz, 2014).

Se le autorità fiscali diffidano delle persone, i contribuenti sembrano rispecchiare l'atteggiamento e iniziare a diffidare di esse. In un tale clima, la conformità fiscale volontaria ne risentirà, e ripristinare la fiducia è un'attività difficile e costosa (Pickhardt e Prinz, 2014).

3 LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

L'agenzia delle entrate è l'organo incaricato di fare le verifiche in merito alla conformità fiscale dei contribuenti. L'agenzia effettua controlli formali nella o della dichiarazione (Art. 36-bis, D.P.R. 600/73), che si basano sull'accertamento del contenuto della dichiarazione e sulla verifica la correttezza dei dati inseriti. Questa attività analizza, ad esempio, che gli elementi o gli importi coincidano con quelli di sistema. Inoltre, l'autorità fiscale svolge anche un controllo sostanziale sul contenuto per provare una capacità economica non dichiarata. Il contribuente, nei casi di discrepanze tra informazioni in possesso dall'agenzia e tra la dichiarazione⁹, sarà chiamato a dare spiegazioni. I funzionari insieme alla Guardia di Finanza¹⁰ possono entrare nei locali come abitazioni private, sedi e studi per acquisire documenti e informazioni.

Oltre a svolgere i controlli, l'Agenzia delle Entrate ha sviluppato degli strumenti appositi per combattere l'evasione fiscale. Tra questi i principali sono la *reverse charge*, la dematerializzazione e i metodi induttivi di determinazione del reddito.

3.1 LA REVERSE CHARGE

La *reverse charge* (cosiddetta "inversione contabile") è stata introdotta nel sistema fiscale nell'Articolo 17, commi 5, 6 e 7 del D.P.R. 633/1972. Questo un particolare metodo di applicazione dell'IVA consente di effettuare l'inversione contabile dell'imposta sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente. Solitamente, in una compravendita tra due soggetti, il fornitore emette la fattura di vendita e applica l'aliquota, addebitandone il pagamento al cliente. Successivamente il venditore versa la somma allo Stato. Tuttavia, questo procedimento non si applica nelle ipotesi di *reverse charge*, dove il cessionario emette un'autofattura da registrare, nel registro Iva delle fatture emesse e in quello degli acquisti.

La *reverse charge* ha interessato solo gli ambiti in cui il legislatore ha ritenuto che si annidino fenomeni evasivi, senza penalizzare tutte le imprese. Altrimenti gli oneri

⁹ Dichiarazione dei redditi o dichiarazione IVA.

¹⁰ Organismo militare che ha potere di polizia.

amministrativi per le imprese sarebbero stati fortemente appesantiti. I settori interessati dalla normativa sono:

- Il settore edile, per soggetti subappaltatori, per servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti, di completamento edifici, per la vendita di fabbricati o porzioni di fabbricato;
- Il settore dell'oro per le transazioni di oro da investimento, per la cessione della materia prima o del semilavorato;
- Il settore dei prodotti elettronici, come ad esempio i microprocessori per computer, server, PC e cellulari.
- La cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi ecc.;
- Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- Il settore dell'energia elettrica e del gas (escluso il GPL);
- La cessione di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;
- I consorzi.

Il meccanismo di inversione contabile dell'IVA ha il fine di impedire che chi effettua la cessione di un prodotto o servizio e chi lo acquista, non versi l'IVA o ne chiedi il rimborso all'Erario. Il compito dell'assolvimento dell'onere IVA è trasferito sul destinatario e, in questo modo, l'Erario ha una maggiore possibilità che l'imposta sia effettivamente versata. Lo strumento ha dunque il fine di contrastare le frodi fiscali.

3.2 LA DEMATERIALIZZAZIONE

Nell'ultimo ventennio è iniziato in Italia il processo di telematizzazione e digitalizzazione nel campo fiscale, e dunque il passaggio da un sistema cartaceo a un sistema telematico. Gli strumenti informatici giocano un ruolo fondamentale nella lotta all'evasione fiscale in fase di accertamento. La telematizzazione rende l'accertamento formale semplice e veloce, grazie al fatto che si tratta di una procedura automatizzata e che non necessita della componente umana per la verifica formale delle dichiarazioni. Inoltre, la dematerializzazione può essere osservata in campo fiscale anche in ottica di riduzione dell'utilizzo del

contante: negli ultimi anni sono state introdotte delle normative che hanno l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di mezzi di pagamenti tracciabili al posto di quelli cartacei.

Dal 1997 il legislatore ha introdotto l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche e per le persone giuridiche. L'invio telematico ha permesso di rendere efficiente l'accertamento formale (Articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/73). Con il sistema cartaceo, spesso i contribuenti potevano dichiarare crediti d'imposta inesistenti, così come altri vizi formali, che nella maggior parte dei casi passavano inosservati all'amministrazione finanziaria. Ad esempio, spesso accadeva che due genitori presentassero nella dichiarazione Redditi una detrazione per figli a carico al 100%¹¹, o che i versamenti non fossero coincidenti con l'importo riportato in dichiarazione.

Grazie all'invio telematico del 730 o del Modello Unico, il controllo formale è immediato e automatizzato, e, nel caso in cui emergano delle irregolarità, il sistema invia una comunicazione automatica al contribuente. L'avviso di accertamento non è vincolante: il contribuente può prestare acquiescenza o altrimenti gli verrà presentata la cartella esattoriale.

Il legislatore ha previsto anche le disposizioni che hanno in oggetto la presentazione telematica della delega F24. A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata è previsto l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (Articolo 11, comma 2, lettera a), D.L. 66/2014). In riferimento ai titolari di partita IVA, l'Articolo 37, comma 20-*bis*, D.L. 223/2006, si estende ai contribuenti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta superiori a 5.000€ per le dichiarazioni IVA, IRAP, imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali (Circolare 1/E, 2010; Circolare 29/E, 2010). Il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili

¹¹ Per le persone fisiche.

dall’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”¹².

Per ciò che riguarda invece la dichiarazione IVA, sono stati introdotti la Fatturazione Elettronica (L. 127/2015; L. 205/2017) e gli Scontrini Elettronici (Articolo 2, D.lgs. 127/2015). La Fatturazione Elettronica è uno strumento che obbliga i contribuenti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute. Tutte le fatture sono presentate in formato eXtensible Markup Language (.XML), formato che permette la firma digitale dei soggetti emittenti, e sono inviate da contribuente al Sistema di Interscambio (SdI), strumento che verifica i requisiti tecnici, e recapitate al soggetto ricevente. L’obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto dal 01.07.2018 per i subappaltatori della Pubblica Amministrazione, dal 01.07.2018 per cessione carburanti¹³ e dal 01.01.2019 per tutti i soggetti passivi IVA ad esclusione dei soli soggetti in regime fiscale di vantaggio o regime forfettario.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso.

A partire da luglio 2019, è stato imposto, inoltre, l’obbligo di emissione dei soli Scontrini Elettronici per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro. Dal 1° gennaio 2020 tutti gli esercenti, commercianti, professionisti ed artigiani¹⁴ che effettuano operazioni verso i consumatori finali, sono obbligati ad emettere esclusivamente Scontrini Elettronici per le operazioni di vendita che non sono documentate mediante fattura.

Al fine di ridurre l’utilizzo del contante e quindi rendere tracciabili i movimenti monetari dei contribuenti, sono stati introdotti alcuni strumenti, tra i quali, i principali sono il pagamento tracciabile delle spese detraibili IRPEF nel 2021, il limite dell’utilizzo del contante

¹² “F24 web” consente di compilare e inviare telematicamente il modello F24 nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, senza la necessità di installare alcun software dedicato sul proprio PC. “F24 online”, invece, permette la compilazione del modello F24 attraverso il software scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia Entrate, oppure tramite programmi disponibili sul mercato, e consente di inviare telematicamente il modello F24 attraverso il sito internet dell’Agenzia.

¹³ Posticipato al 01.01.2019 con D.L. 79/2018.

¹⁴ Ad eccezione dei soggetti esonerati.

per i pagamenti e il limite per l'utilizzo del contante per il trasferimento dei fondi nel 2020 e 2021, il Cashback a fine 2020 e la lotteria di stato nel 2021.

Per ciò che riguarda le Persone Fisiche, dall'anno fiscale 2021, è necessario il pagamento tramite strumenti tracciabili per le spese detraibili IRPEF al 19%. Ad esempio, è obbligatorio pagare tramite bancomat, carte di credito o bonifico bancario per poter detrarre dall'imposta le visite mediche, le visite mediche specialistiche, le assicurazioni sulla vita, le spese per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, le visite veterinarie, gli interessi passivi mutui prima casa, le erogazioni liberali, gli affitti studenti universitari o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Il legislatore ha disposto la graduale riduzione dell'uso del contante nei pagamenti. Infatti, in base all'Articolo 49 del D.lgs. 231/2007, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è entrato in vigore il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori a 1.999 euro a una persona fisica o azienda, e di trasferire fondi da un soggetto all'altro superiori a 2.000 euro. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la soglia di massima di pagamenti in contante sarà di 1.000 euro.

Inoltre, sono stati introdotti recentemente altri due strumenti che hanno il fine ridurre l'utilizzo del contante e dare, allo stesso tempo, una spinta ai consumi: il Cashback di Stato (Articolo 1, commi 288 – 290, L. 160/2019) e la lotteria degli scontrini. Il "Regolamento Cashback" disciplina condizioni, fattispecie, criteri e modalità operative finalizzate all'attribuzione di un rimborso in favore di chi aderisce al programma. I soggetti al di fuori dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione (consumatori finali), che effettuano acquisti da esercenti e utilizzano strumenti di pagamento elettronici, hanno diritto a un rimborso proporzionale alla spesa, per ogni singola transazione di acquisto. Il regolamento richiede per il rimborso un numero di transazioni minime e dei limiti di spesa: accede al rimborso del 10% di ogni transazione, per ogni semestre, chi ha effettuato almeno 50 transazioni. Il limite massimo di rimborso è di 15 euro per ciascuna transazione e di 150 euro per l'intero semestre.

Oltretutto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i consumatori finali possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (Articolo 1,

comma 540, L. 232/2016; Articolo 1, comma 1095, L.178/2020). Le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato che effettuano pagamenti attraverso strumenti elettronici per l'acquisto di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi¹⁵ possono partecipare all'estrazione.

3.2.1 Le criticità

L'obiettivo dell'amministrazione finanziaria, con l'introduzione dei modelli informatici, è quella di semplificare l'azione accertatrice sulle dichiarazioni Redditi e Iva, e dunque di avere una migliore rilevazione dell'economia sommersa. Tuttavia, si sono mosse diverse criticità in merito agli strumenti.

Una delle maggiori criticità è che il peso economico dell'informatizzazione e dall'introduzione dei modelli dematerializzati, è stato in gran parte sulle spalle dei contribuenti stessi, che hanno dovuto acquistare l'attrezzatura necessaria per adeguarsi alla normativa. Tutte le imprese hanno dovuto dotarsi di una rete internet, di un POS per permettere ai clienti di pagare con strumenti tracciabili, di un registratore di cassa elettronico per gli scontrini elettronici, di software per la fatturazione elettronica e di un lettore codici per la lotteria di Stato.

L'amministrazione finanziaria ha fornito alle imprese alcuni strumenti gratuiti, come ad esempio la pagina sul sito dell'Agenzia delle entrate per caricare le fatture elettroniche o per la presentazione telematica del modello F24, ma si parla in ogni caso di strumenti non adatti ai soggetti con carichi di lavoro significativi.

Lo stato ha previsto anche dei crediti d'imposta per alcune spese, quali ad esempio per il registratore di cassa. Il bonus era del 50% in caso di acquisto di nuovo registratore di cassa telematico, fino a un bonus massimo di 250 euro, o per l'adeguamento di registratore di cassa già esistente, fino a un bonus massimo di 50 euro. In questo caso il credito si poteva utilizzare direttamente alla prima liquidazione periodica IVA al mese in cui si è registrata la fattura di acquisto. Tuttavia, l'aumento della domanda causato dall'obbligo di possedere un registratore di cassa telematico, ha fatto crescere i prezzi di mercato, e

¹⁵ Il servizio non comprende quindi l'acquisto online.

in molti casi, i contribuenti non sono riusciti a coprire interamente il 50% del costo emergente.

Inoltre, i contribuenti si sono dovuti adattare alle normative non sempre chiare e in un clima di incertezza. Basti pensare che la data di inizio per la fatturazione elettronica è stata confermata poco prima dell'obbligo. Il ruolo fondamentale è stato giocato dai professionisti (commercialisti e consulenti), che hanno navigato nelle normative cercando di dare risposta e consulenza, non sempre gratuita, alle imprese.

Inoltre, si sono verificati nel corso del processo di informatizzazione anche dei problemi tecnici. Per esempio, i primi giorni in cui vigeva l'obbligo di fatturazione elettronica, l'amministrazione non era pronta al carico di informazioni che il sistema doveva elaborare. Il sovraccarico, nei primi mesi in cui l'Sdl è entrato in funzione per tutti i contribuenti obbligati¹⁶, e in particolare nei primi giorni, ha causato dei malfunzionamenti e ha comportato dei problemi e ritardi per le imprese.

3.3 I METODI INDUTTIVI

L'Agenzia delle Entrate utilizza strumenti induttivi per accertare il reddito delle Persone Fisiche e d'impresa. L'Articolo 39, comma 2, del D.P.R. 600/1976, disciplina il cosiddetto accertamento induttivo extracontabile, anche detto accertamento induttivo "puro". In particolare, l'ufficio ricorre a tale metodo di accertamento in presenza o in presunzioni di gravi violazioni commesse dal contribuente in materia fiscale.

Con tale accertamento, l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie raccolte in sua conoscenza, con la facoltà di prendere in considerazione, in tutto o in parte, le informazioni risultanti dal bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni semplici¹⁷. La discrezionalità della scelta del tipo di accertamento spetta all'Ufficio Entrate e spetta invece al contribuente dimostrare, mediante la presentazione dell'adeguata documentazione, l'illegittimità dell'accertamento.

¹⁶ Parliamo quindi del 1° gennaio 2019.

¹⁷ È tuttavia necessario che la ricostruzione del reddito parta sempre da un fatto noto per rappresentare un fatto ignoto. L'accertamento induttivo-extracontabile trae la sua origine dalla conoscenza di un fatto significativo attraverso il quale avviene la determinazione induttiva del reddito.

Nel 1993 vengono introdotti gli Studi di Settore. L'accertamento induttivo extracontabile dell'Agenzia delle Entrate consisteva nella determinazione del reddito sulla base di dati e di discrepanze tra le informazioni dichiarate dall'impresa e quelle risultanti dalle medie di settore. Gli Studi di Settore si basavano nell'analisi delle informazioni delle Associazioni di categoria e avveniva tramite la stima del reddito del soggetto. Per ogni contribuente si prendevano in considerazione alcune variabili, quali per esempio, i ricavi per metro quadrato del locale nel quale il contribuente svolgeva l'attività economica rispetto alla media di settore, il canone di locazione medio della zona di svolgimento dell'attività del contribuente o il valore aggiunto medio del settore. Il modello ha suscitato reazioni negative da parte dei contribuenti e dei professionisti: gli Studi di Settore venivano criticati per il carattere impositivo che avevano assunto e per l'inefficienza del sistema dimostrata durante la crisi del 2009¹⁸. Lo strumento e l'amministrazione finanziaria, infatti, non hanno tenuto conto delle conseguenze economiche sul tessuto imprenditoriale italiano della crisi nell'analisi dei dati, rendendo i dati poco "affidabili".

Con l'Articolo 9-bis del D.L. 50/2017, il legislatore ha previsto un nuovo strumento in sostituzione agli Studi di Settore: gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Con l'introduzione degli ISA, si è cercato di rendere più personali e adattabili alle situazioni i risultati del modello induttivo. Il modello ISA deve essere presentato dal contribuente, o dal professionista delegato, insieme al modello Redditi.

¹⁸ La grande recessione è la crisi economica mondiale causata dalla crisi del mercato immobiliare negli Stati Uniti d'America nel 2007 (crisi dei mutui subprime) producendo a catena una grave crisi finanziaria nell'economia americana e mondiale.

4 GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), sono stati introdotti nell'ordinamento nell'articolo 9-bis del D.L. 50/2017, e sono entrati in vigore dal periodo d'imposta 2018, sostituendo definitivamente gli Studi di Settore.

Lo strumento è nato con il fine di combattere l'evasione fiscale, cercando di studiare le singole imprese in una realtà economica d'insieme. Gli ISA, oltre alla mera finalità accertativa, hanno come obiettivo quello di *"favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili (tax compliance)"* (Articolo 9-bis, D.L. 50/2017) e di stimolare l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari. Gli ISA hanno infatti l'obiettivo di individuare i soggetti "virtuosi", ai quali riconoscere dei benefici in termini di oneri amministrativi, e di individuare le posizioni "a rischio".

Il modello prevede l'utilizzo di parametri statistico-economici, di dati contabili, di dati extracontabili e di dati strutturali riferiti all'attività economica di un contribuente nelle otto annualità precedenti al periodo d'imposta di riferimento, con il fine di esprimere un giudizio di affidabilità fiscale complessivo. Lo strumento confronta informazioni tra imprese con caratteristiche simili e tra periodi d'imposta diversi, per poter stimare i ricavi, il reddito e l'IVA derivanti dall'attività economica del contribuente, analizzare la durata e il decumulo delle scorte e individuare eventuali anomalie.

L'output della compilazione del modello è un l'ISA, che esprime, in una scala da 1 a 10, l'Affidabilità Fiscale del contribuente. Se il punteggio tende a 10, il contribuente è considerato affidabile fiscalmente, e potrà ottenere benefici premiali. Analogamente, il contribuente è considerato non fiscalmente affidabile se il punteggio ISA tende all'uno. L'ISA è dato da una media semplice tra gli indicatori riferibili a importi dichiarati, coerenze o anomalie della specifica attività economica d'impresa.

Il modello di comunicazione dei dati ai fini ISA è composto da quadri (Tabella 1).

Tabella 1

Quadro	Descrizione
Frontespizio	Quadro in cui vanno inseriti i dati relativi al codice attività, al domicilio fiscale, ad altre attività svolte e ad altri dati rilevanti per il calcolo dell'ISA.
A	Quadro in cui vanno inserite le informazioni sul personale addetto all'attività.
B	Quadro che contiene informazioni sui locali e sulla loro ubicazione.
C	Quadro in cui vanno specificate le modalità concrete di svolgimento dell'attività economica.
D	Quadro sulle informazioni sui beni strumentali.
E	Quadro che contiene i dati per la revisione e l'aggiornamento successivo dell'ISA.
F	Quadro che contiene i dati contabili degli esercenti attività d'impresa.
G	Quadro che contiene i dati contabili degli esercenti attività di lavoro autonomo.
H	Quadro che contiene i dati contabili degli esercenti attività di lavoro autonomo (per ISA evoluti per il 2019) ¹⁹
Asseverazione	Certificazioni sulla conformità dei dati contabili ed extracontabili inseriti nella Dichiarazione.
Note aggiuntive	Descrizione di situazioni particolari, eventi e altre condizioni che incidono sullo svolgimento dell'attività economica e quindi che potrebbero condizionare il punteggio ISA

¹⁹ Introdotti con Decreto 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4.1 SOGGETTI CHE HANNO L'OBBLIGO DI ADEMPIERE ALLA NORMATIVA ISA

I soggetti che hanno l'obbligo di compilare il modello ISA, nonché i soggetti tenuti alla compilazione per la sola acquisizione dei dati, sono i contribuenti che esercitano un'attività di impresa, arte o professione e i lavoratori autonomi ad esclusione di:

- Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- Società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- Soggetti che esercitano, in forma di società cooperativa, le attività di "trasporto con taxi" e di "trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente";
- Corporazioni dei piloti di porto;
- Imprese sociali (D.Lgs 112/2017)²⁰;
- Soggetti che esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA. Si ritengono attività non rientranti tra quella "prevalente" le attività i cui ricavi superano la soglia del 30 per cento del totale dei ricavi dichiarati dal contribuente. Tali soggetti sono esclusi dall'applicazione degli indici, ma sono comunque tenuti alla compilazione del modello (contribuenti multiattività)²¹.
- Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA: Il gruppo IVA è un'agevolazione che prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non siano rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA²².

Inoltre, gli ISA non vanno applicati per i periodi d'imposta in cui il contribuente:

- Ha iniziato o cessato l'attività;

²⁰ Enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

²¹ Se un'impresa svolge due attività che non rientrano nello stesso modello ISA, e l'attività non prevalente non supera il 30% ricavi della prevalente, essa dovrà presentare un modello ISA con il codice attività dell'attività prevalente accorpendo i valori. Se invece viene superata la soglia del 30%, i valori saranno corretti della media tra le attività.

²² Allo stesso tempo, le operazioni di un membro del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA.

- non si trova nella condizione di normale svolgimento dell'attività d'impresa riconducibili a cause soggettive o oggettive. Ad esempio, è considerato non normale svolgimento dell'attività, l'impresa che si trova in liquidazione²³, che modifica la propria attività nel corso del periodo d'imposta, che interrompe l'attività per lavori di ristrutturazione dei locali aziendali o che ha subito danni ai locali o danni rilevanti alle scorte di magazzino a causa di eventi naturali;
- Dichiarare ricavi (derivante dall'esercizio di attività d'impresa) o compensi (derivante dall'esercizio di arti e professioni) superiori a 5.164.569 €;
- Si avvale del regime forfettario agevolato (L. 145/2018)²⁴;
- Si avvale del regime di vantaggio fiscale per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

La mancata dichiarazione dei dati rilevanti per la costruzione degli indici o che la comunicazione inesatta o incompleta di essi, comporta una sanzione amministrativa compresa tra 250 euro a 2.000 euro. L'ammontare della sanzione sarà graduato tendo conto del comportamento del contribuente.

4.2 I MODELLI DI BUSINESS

Sulla base del codice ATECO²⁵ riferito attività economica svolta, le imprese compilano modelli ISA differenti. Per il periodo d'imposta 2018, l'Agenzia Entrate ha individuato 175 ISA tra cui: 61 relative al comparto economico dei servizi, individuate nel codice ISA con la lettera G; 23 relative alle attività dei professionisti, individuate con lettera K; 52 relative all'area del commercio, individuate con la lettera M; 37 relative al settore manifatturiero, individuate con la lettera D; 2 relative al comparto agricolo, individuate con la lettera A.

Inoltre, per poter effettuare delle stime migliori, il legislatore ha previsto che i contribuenti siano classificati in Modelli di Business (MoB) o modelli organizzativi. Infatti, per ogni modello ISA, sono previste una molteplicità di MoB: la classificazione del contribuente avviene sulla base delle modalità organizzative, e quindi sulle modalità di

²³ Ordinaria, coatta amministrativa o fallimentare.

²⁴ I soggetti che beneficiare del beneficio agevolato sono le aziende e i professionisti che ottengono ricavi o compensi non superiori a € 65.000.

²⁵ Combinazione alfa numerica, che identifica un'attività economica.

svolgimento dell'attività economica. I MoB si basano sulla forma con cui l'attività è svolta, ad esempio, se in forma individuale o collettiva, e sulle specifiche competenze professionali offerte.

I modelli di Business sono quindi dei *cluster* di imprese simili dal punto di vista organizzativo, al quale il contribuente è assegnato sulla base delle indicazioni dichiarate nel modello stesso. I MoB sono improntati sulla "catena del valore", ovvero strutturati a seconda del processo di produzione di un bene o del servizio e della sua destinazione d'uso. In particolare, per definire i MoB, intervengono quattro fattori. Il primo è il tipo di prodotto o servizio offerto sul mercato dall'impresa, ovvero il modo in cui vengono effettuate le lavorazioni/trasformazioni e il target di clienti che generano valore. Il secondo fattore è valore generato dalla relazione con "reti" di operatori/soggetti esterni. Ad esempio, riguarda i canali distributivi, gli intermediari, le subforniture esternalizzate a terzi, gli accordi e gli scambi con i fornitori di materie prime/semilavorati e i servizi di produzione offerti. Inoltre, vengono analizzati il modello di generazione del ricavo/compenso e gli asset tecnologici e professionali che generano vantaggi competitivi.

4.3 IL CALCOLO DELL'ISA

Per calcolare l'ISA, il legislatore ha previsto due indicatori: gli indicatori elementari di affidabilità e gli indicatori elementari di anomalia. Gli indicatori elementari di affidabilità sono previsti per tutti i modelli e per tutti i MoB e quantificano su scala da 1 a 10 la coerenza dei dati dichiarati dal contribuente con le stime fornite nel modello su Ricavi, Valore Aggiunto, Reddito e durata e decumulo delle sorte. Invece, gli indicatori elementari di anomalia, hanno l'obiettivo di individuare delle incongruenze, dal punto di vista di profili contabili e gestionali del contribuente rispetto alle imprese con caratteristiche simili. Per ogni MoB sono previsti indicatori di anomalia diversi, sulla base delle caratteristiche del modello organizzativo a cui si fa riferimento.

La media aritmetica degli indicatori di affidabilità e degli indicatori di anomalia costituisce il punteggio ISA.

4.3.1 Gli indicatori elementari di affidabilità

Gli indicatori elementari di affidabilità hanno l'obiettivo di quantificare in una scala da 1 a 10 l'attendibilità delle relazioni tra grandezze contabili e strutturali tipici del settore o del modello organizzativo di riferimento. Essi sono verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale delle basi imponibili dei contribuenti.

Il valore assegnato al contribuente viene calcolato come rapporto tra la grandezza presa in osservazione per addetto e la grandezza stimata. Il software assegnerà il punteggio per ogni indice con un'apposita funzione di regressione²⁶.

Il modello di stima prende in considerazione alcuni variabili strutturali o contabili relative all'appartenenza di un MoB, quali territorialità, misure di ciclo di settore e economie di scala. Per quello che riguarda la territorialità le variabili prese in considerazione possono essere, per esempio, la domanda del bene o servizio prodotto dal contribuente a livello provinciale, le quotazioni immobiliari locali, il canone di locazione degli immobili a livello locale e il reddito medio imponibile locale. Invece, per ciclo di settore si intende il compenso, il valore aggiunto creato e il reddito conseguito medio del settore di appartenenza.

Gli indicatori che misurano l'affidabilità del contribuente sono:

- Affidabilità del compenso percepito per addetto
- Affidabilità del valore aggiunto creato per addetto
- Affidabilità del reddito conseguito per addetto
- Durata e decumulo delle scorte

L'indicatore "Affidabilità del compenso percepito per addetto" misura l'affidabilità dell'ammontare di ricavi che un'impresa consegue attraverso il processo produttivo, con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato come rapporto tra i ricavi dichiarati per addetto e i ricavi per addetto stimati (Nota Metodologica, allegato 70). Sono considerati ricavi o compensi ai fini ISA i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di

²⁶ Funzione di Cobb-Douglas.

semilavorati e di altri beni mobili, ad esclusione di quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, e i contributi in denaro o in natura.

L'indicatore "Affidabilità del valore aggiunto creato per addetto" misura l'affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto per addetto stimato.

L'indicatore "Affidabilità del reddito conseguito per addetto" misura l'affidabilità del reddito che un'impresa realizza in un determinato periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto stimato.

L'indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore costituito dalla media semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle scorte". Per "durata delle scorte" si intende i giorni di durata media delle scorte in magazzino. L'indicatore è calcolato, in presenza del Costo del Venduto e per la produzione di servizi, come rapporto tra la giacenza media del magazzino espressa in giorni e il Costo del venduto e per la produzione di servizi. L'indicatore "decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di magazzino nel corso dell'anno. Il decumulo viene calcolato come livello medio degli acquisti (di prodotti e materiali) nei due anni precedenti al periodo d'imposta. L'indicatore è stato elaborato attribuendo la massima affidabilità (punteggio 10) quando il valore dell'indicatore è superiore o uguale ad un valore prestabilito. Per valori inferiori a questo valore percentuale, il punteggio di affidabilità è modulato tra 1 e 10.

4.3.1.1 Il coefficiente individuale precalcolato

Il modello stima è corretto per un coefficiente individuale che cerca di cogliere le differenze di produttività del contribuente rispetto ai concorrenti. Esso viene calcolato sulla base dei dati delle otto annualità d'imposta precedenti. Infatti, la stima degli indicatori è personalizzata per ogni contribuente tramite una variabile "precalcolata" e non modificabile, con l'obiettivo di mostrare differenze strutturali degli operatori economici dovute, ad esempio, da diverse abilità manageriali o diversi poteri di acquisto nel tempo. Le informazioni per il calcolo del coefficiente individuale sono contenute negli Studi di

Settore, da parametri soggettivi, da ISA precedenti e dalle Dichiarazioni nel modello UNICO e REDDITO. Il coefficiente studia quindi, in termini statistici, l'andamento economico dell'impresa: se il valore è positivo, significa che l'operatore economico ha un'alta produttività e redditività, mentre se è negativo, sono evidenziate delle situazioni di difficoltà economica.

Ad esempio, un coefficiente individuale pari a "0,0478" significa che l'impresa è mediamente il 5% più produttiva rispetto alle imprese simili, e quindi le stime sono corrette di questo valore. Analogamente, un coefficiente individuale pari a "-0,247", significa che l'impresa presenta una produttività inferiore del 25%, rispetto alle altre imprese del settore esaminato (Agenzia delle Entrate, Circolare 20/2019). Di conseguenza, il valore stimato di ricavi e di valore aggiunto sarà corretto del coefficiente individuale precalcolato.

4.3.2 Gli indicatori elementari di anomalia

Gli indicatori elementari di anomalia sono quegli indicatori che individuano incongruenze e differenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nel modello ISA e negli altri modelli dichiarativi (Redditi, IRES, IRAP) con riferimento a più annualità. Il calcolo dell'indicatore di anomalia è anch'esso riferibile ad una scala da 1 a 10; esso, tuttavia, viene preso in considerazione nel calcolo soltanto se inferiore a 6.

Gli indicatori di anomalia possono essere di due tipi. L'indicatore di anomalia "a soglia minima e soglia massima" stima il grado di affidabilità fiscale con un valore compreso tra 1 e 10, con l'obiettivo di individuare situazioni atipiche sotto l'aspetto contabile e gestionale. Il risultato del precedente indicatore viene messo a confronto con la soglia minima e massima stabilite per ogni MoB²⁷. Alcuni esempi di questo indicatore possono essere: l'incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese, la copertura delle spese per dipendente, l'analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti o il margine operativo lordo negativo.

Gli indicatori di anomalia possono non presentare una soglia minima ed una soglia massima, ma, possono costituire esclusivamente evidenze di gravi anomalie, come ad esempio la non corrispondenza di informazioni in mano all'Agenzia delle Entrate e

²⁷ Come per gli indicatori elementari di affidabilità.

informazioni dichiarate nel modello ISA. In tal caso, il punteggio di affidabilità è pari ad 1. Un esempio di questo indicatore può essere la mancanza di corrispondenza dei compensi dichiarati nel modello ISA con le informazioni presentate nel modello 770/CU.

4.3.3 Il calcolo dell'ISA – Caso pratico

Per calcolare gli indicatori elementari rilevanti ISA, si analizza il rapporto tra valori indicati nel modello e la stima calcolata per il MoB di appartenenza corretta per il coefficiente individuale. Se il rapporto tra le grandezze è superiore a 1, allora l'indicatore ha valore 10. Se il rapporto sarà inferiore ad una soglia minima preventivamente individuata dal modello ISA, al contribuente verrà assegnato il punteggio 1. Se il rapporto è compreso tra la soglia minima e massima, l'indicatore sarà graduato tra 1 e 10 in base ad una formula riportata nelle Note Tecniche e Metodologiche dei singoli ISA²⁸.

Il punteggio ISA complessivo che è assegnato al contribuente è la media aritmetica degli indicatori elementari di affidabilità (ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto e analisi delle scorte di magazzino) e degli indicatori elementari di anomalia con punteggio inferiore o uguale a 5.

Se il soggetto analizzato non presenta anomalie, il suo punteggio sintetico è dato dalla media aritmetica del punteggio dei quattro indicatori elementari di affidabilità. Se esistono invece indicatori di anomalia inferiori o uguali a 5, l'indicatore sintetico è calcolato tramite la media aritmetica di tutti gli indicatori presi in considerazione.

Ad esempio, la Lucianaz s.n.c. lavora nel comparto economico del commercio, in particolare sul commercio all'ingrosso e al dettaglio alimentare. Poiché l'attività di commercio al dettaglio non supera il 30% dei ricavi dell'attività di commercio all'ingrosso, essa non è un'impresa multiattività ai fini ISA. Il codice ATECO del contribuente è il 46.39.20, e quindi rientra nell'obbligo di compilare il Modello ISA AM21U.

La Lucianaz s.n.c. rientra nel Modello di Business 4, ovvero "Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, con assortimento generalmente diversificato" (Nota tecnica e metodologica ISA AM21U). In

²⁸ Ogni MoB, utilizza una propria funzione di regressione.

particolare, la Lucianaz s.n.c., ha dichiarato nell'anno fiscale 2018 i valori e punteggi riportati nella Tabella 2 (Lucianaz s.n.c., ISA 2019).

Tabella 2

DESCRIZIONE		Valore
Ricavi per addetto	Ricavi dichiarati	897.441,00
	Ricavi stimati	909.105,00
	Indicatore	8,04
Valore aggiunto per addetto	Valore Aggiunto	188.893,00
	Valore aggiunto stimato	197.190,00
	Indicatore	8,62
Reddito per addetto	Reddito	32.620,00
	Reddito stimato	40.897,00
	Indicatore	5,64
Durata e Decumulo delle scorte	Durata delle scorte (giorni)	98,55
	Soglia minima e massima (giorni)	(18,99; 217,95)
	Punteggio	6,40
	Decumulo delle scorte (indicatore)	-0,02
	Decumulo per ottenere Punteggio 10	0,2
	Punteggio	6,40
	Indicatore	6,40

Inoltre, la Lucianaz s.n.c. nell'anno fiscale 2018 presenta un indicatore di anomalia: "Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti". L'indicatore evidenzia un'anomalia connessa alla percentuale di lavoro prestato dalle figure non dipendenti, indicata nel quadro A, che risulta inferiore rispetto alla soglia minima di riferimento.

Il calcolo dell'ISA del contribuente è riportato nella Tabella 3.

Tabella 3

INDICATORI DI ANOMALIA		valore
Analisi del rapporto di lavoro delle figure non dipendenti	Numero addetti non dipendenti	1
	Soglia minima	1,5
	Anomalia	Si
	Indicatore	3,67

Il punteggio ISA sarà dunque dato dalla media aritmetica degli indicatori elementari di affidabilità e degli indicatori elementari di anomalia (Tabella 4):

Tabella 4

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' FISCALE	
ISA = $(8,04 + 8,62 + 5,64 + 6,40 + 3,67) / 5 =$	6,47

4.4 L'ADEGUAMENTO

La novità introdotta dal modello è che il risultato può essere modificato, o meglio migliorato se il contribuente è insoddisfatto dell'ISA ottenuto.

"Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché' per accedere al regime premiale [...]." (Articolo 9-bis, D.L. 50/2017).

Il contribuente infatti può correggere eventuali errori di compilazione che possono aver influito negativamente sul punteggio degli indicatori elementari o adeguare i componenti positivi di reddito, non risultanti dalle scritture contabili, ma rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini IRPER, IRES, IRAP e IVA, e migliorare così, il proprio profilo di affidabilità.

L'indicazione di ulteriori componenti positivi di reddito non comporta alcuna sanzione, a condizione che il versamento delle rispettive imposte siano versate tramite modello F24 entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

L'agenzia delle entrate ha previsto che il software ISA possa indicare, per ciascun indicatore elementare, l'imposto degli ulteriori componenti positivi di reddito necessari ad ottenere il punteggio massimo.

L'adeguamento comporta la dichiarazione da parte del contribuente di componenti positivi di reddito che non risultano dalle scritture contabili, e quindi imposte sui redditi maggiori. Considerando questo fattore, il contribuente avrà un vantaggio dall'adeguamento se esso ha un punteggio di poco inferiore a 6, per evitare di essere inclusi nelle liste di controllo all'evasione, o per chi ha un punteggio di poco inferiore a ottenere un beneficio premiale (punteggio di poco inferiore a 8, 8,5 o 9), nel caso quindi in cui il contribuente abbia una posizione creditoria modesta.

4.5 LIVELLI DI AFFIDABILITÀ

4.5.1 Penalità e benefici previsti dagli ISA

Il modello ISA ha previsto che sulla base del livello di affidabilità, ovvero del punteggio ISA, i soggetti possano essere suddivisi contribuenti "affidabili fisicamente" o "non affidabili fiscalmente". I soggetti con una buona affidabilità fiscale possono accedere ad una serie di benefici (Articolo 9-bis, D.L. 50/2017), mentre i contribuenti meno affidabili sono soggetti a conseguenze in termini fiscali.

Punteggio ISA da 1 a 5,99: Il contribuente che ha un punteggio compreso tra 1 e 6 ha un livello di affidabilità molto basso. L'agenzia delle entrate iscrive il contribuente nelle liste selettive di controllo e, insieme alla Guardia di finanza, definisce le azioni per l'accertamento fiscale.

Punteggio ISA da 6 a 7,99: Il livello di affidabilità del contribuente è basso. Il soggetto non può accedere ad alcun beneficio, ma il risultato non comporta di per sé l'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Punteggio ISA da superiore 8: Il contribuente è considerato fiscalmente affidabile. Chi ha un punteggio superiore a 8, accede al beneficio di esonero dal visto di conformità evasione crediti, di esonero dal visto di conformità dei crediti IVA e di anticipazione 1 anno decadenza accertamento. Si parla di visto di conformità evasione crediti quando il contribuente vuole utilizzare un credito verso l'erario superiore a 5.000€ in compensazione con altri debiti tributari. Per poter utilizzare questo credito, il contribuente è tenuto a presentare il visto di conformità, ovvero il documento di controllo formale, svolto dal proprio professionista, attestante che tutto ciò che è indicato in dichiarazione dei redditi, corrisponde alla relativa documentazione, alle scritture contabili e alle normative.

In particolare, se il punteggio del contribuente è superiore a 8, il beneficio riguarda i crediti di importo non superiore a 50.000€ annui, risultanti dal modello IVA e a 20.000€ annui per IRPEF, IRES e IRAP risultanti dal modello Redditi o IRAP.

Il beneficio di esonero dal visto di conformità dei crediti IVA è riconosciuto per un importo annuo non superiore a € 50.000 del per il rimborso del credito IVA risultante dal modello IVA e del credito IVA trimestrale maturato nei primi 3 trimestri del dell'anno fiscale precedente.

L'ultimo beneficio per il contribuente con punteggio superiore a otto è l'anticipo di un anno di decadenza per l'accertamento. I termini di accertamento ordinario in materia di IVA e imposte sui redditi sono fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (Articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973). Tuttavia, il contribuente con punteggio ISA superiore a otto può accorciare di un anno i termini di accertamento ordinari.

Punteggio ISA da superiore a 8,5: Il contribuente è considerato fiscalmente affidabile ed esso può accedere, oltre ai benefici precedenti, al beneficio di esclusione accertamenti su presunzioni semplici (Articolo 54, comma 2, D.P.R. 633/1972).

Le presunzioni semplici rappresentano il risultato di una deduzione logica che consente al giudice di ritenere provato un fatto anche in mancanza di dimostrazione diretta. Nello specifico, la presunzione è il frutto di un ragionamento basato sull'esperienza finalizzato a dimostrare l'esistenza di un fatto ignoto partendo da un fatto noto, e quindi in termini fiscali, dell'esistenza di un reddito non dichiarato.

Punteggio ISA da superiore a 9: Il contribuente è considerato fiscalmente affidabile ed esso può accedere ai benefici premiali precedenti e ai benefici di:

- Esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative o società di comodo²⁹. L'Articolo 30 della L. 724/34 disciplina che per queste imprese esistano delle soglie minime di ricavo. Se l'indice di affidabilità è superiore o uguale a nove, le società di comodo possono ritenersi escluse da tali soglie.
- Esclusione accertamento "redditometro"³⁰, ovvero esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (Articolo 38, D.P.R. 600/73) a condizione che il reddito complessivo non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

4.5.2 Criterio alternativo di accesso ai benefici premiali

È stato previsto un criterio ulteriore per accedere ai benefici premiali tramite Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2020 per i soggetti interessati. Questo criterio alternativo calcola l'indicatore sintetico considerando due anni d'imposta. Se la media del punteggio ISA dell'anno considerato e di quello precedente supera di 0,5 la soglia minima per accedere ad un beneficio premiale, il contribuente può accedere a tale beneficio (Tabella 5).

²⁹ Per società di comodo (o società non operative), si intendono quelle società, di persone o capitali, costituite al fine esclusivo di realizzare una mera gestione del patrimonio dei soci, non esercitando alcuna effettiva attività imprenditoriale o commerciale.

³⁰ Il redditemetro è un algoritmo in grado di calcolare il volume di spesa di un soggetto nell'arco dell'anno per confrontarlo con le entrate dichiarate (la busta paga, i compensi da lavoro autonomo, da attività professionali o imprenditoriali o anche con la totale indisponibilità economica come nel caso del disoccupato). Lo scopo del fisco è verificare se il contribuente ha un tenore di vita superiore alle sue possibilità.

Tabella 5

Conseguenze o benefici	Livello di affidabilità - Punteggio ISA	Criterio alternativo basato su due anni fiscali
Possibile controllo analisi evasione	Fino a 6	
Nessun beneficio e nessun controllo	Superiore a 6 e inferiore a 8	
Esonero del visto di conformità per la compensazione crediti Esonero del visto di conformità per il rimborso credito IVA Anticipazione 1 anno decadenza accertamento	Almeno 8	8,5 ottenuto come media del periodo d'imposta di applicazione e quello precedente
Benefici precedenti Esclusione accertamenti su presunzioni semplici	Almeno 8,5	9 ottenuto come media del periodo d'imposta di applicazione e quello precedente
Benefici precedenti Esclusione società non operative Esclusione accertamento "reddito-metro"	Da 9 a 10	9 ottenuto come media del periodo d'imposta di applicazione e quello precedente

4.6 DIFFERENZE TRA ISA E STUDI DI SETTORE

ISA e Studi di Settore sono strumenti che hanno degli obiettivi e delle finalità simili. Tuttavia, esistono delle differenze sostanziali nella loro forma e nella loro struttura.

Gli Studi di Settore erano degli strumenti del fisco che si basavano sulla raccolta sistematica di dati che caratterizzavano l'attività e il contesto economico in cui operava l'impresa per confrontarli con la stessa. Si trattava quindi di uno strumento che l'Agenzia delle Entrate utilizzava come forma di accertamento del reddito del contribuente. Esso consentiva all'Agenzia delle Entrate di presumere quale fosse il reddito di professionisti e di imprese. Gli ISA, invece, si presentano sotto forma di dichiarazione: i contribuenti

stessi hanno l'obbligo di presentare il modello e quindi l'obbligo di presentare il proprio livello di affidabilità.

Anche per quanto riguarda l'attività di *clustering* i modelli ISA e Studi di Settore presentano delle dissomiglianze. Se per gli Studi di Settore i raggruppamenti e l'analisi delle stime si basavano sulle caratteristiche strutturali simili, nel modello ISA l'attività si concentra sull'analisi del modello organizzativo, sul processo di produzione di un bene o del servizio, sulla struttura produttiva, sulla logistica e sulla struttura commerciale dell'impresa.

Inoltre, l'atteggiamento con cui l'autorità fiscale si è posta nei confronti degli obbligati si è evoluto. Gli Studi di Settore sono stati fortemente criticati per il carattere impositivo che avevano assunto nel tempo. Il governo, con l'introduzione degli ISA, ha cercato di mettere in atto una strategia maggiormente accomodante nei confronti dei contribuenti. Grazie ai benefici premiali, alcuni soggetti potrebbero essere incoraggiati a dichiarare maggiori componenti positivi di reddito.

Oltretutto, la quantità di informazioni richieste dall'agenzia per la compilazione del modello è stata ridotta. Essendo gli indicatori sintetici di affidabilità strumenti di *compliance*, il legislatore constatato la necessità di ridurre gli adempimenti dichiarativi che erano previsti per la compilazione del modello Studi di Settore. Basti pensare che questi ultimi prevedevano una media di informazioni richieste per modello di 258 dati da dichiarare. Nel modello ISA 2019, invece, i dati richiesti erano 147 (Agenzia delle Entrate, Circolare 16/E/2020).

La riduzione della quantità dei dati richiesti è significativa anche dal punto di vista delle variabili strutturali: si è passati da 83 variabili negli Studi di Settore a 29 nel modello ISA. Inoltre, gli ISA hanno introdotto un nuovo sistema che permette ai soggetti affidabili in termini fiscali di accedere ad alcuni benefici premiali, non previsti invece dagli Studi di Settore. In questo modo, i soggetti potrebbero essere maggiormente stimolati ad ottenere dei buoni risultati, ad esempio in termini di reddito, compensi o valore aggiunto.

Infine, si sono osservate delle differenze anche per ciò che riguarda l'adeguamento. Anche gli Studi di Settore permettevano l'adeguamento, ma esso doveva avvenire in

prossimità del ricavo/compenso puntuale risultante dal software GERICO. Il contribuente che sceglieva di adeguarsi doveva pagare una sanzione, il 3% dell'importo dichiarato a titolo di adeguamento. Invece per gli ISA il contribuente può scegliere l'ammontare dei maggiori componenti positivi da dichiarare senza dover necessariamente raggiungere il massimo (ovvero un punteggio di 10) e non vi sono previste sanzioni per adeguarsi.

4.7 IL COVID-19

A causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, il legislatore si è dovuto esprimere anche in materia fiscale. Per ciò che riguarda gli Indici di Affidabilità Fiscale, il legislatore si è pronunciato nell'Articolo 148 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per modificare la disciplina degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. L'articolo ridefinisce i criteri e le strategie di controllo dello strumento e affronta il tema rilevanza dei risultati, che potrebbero essere compromessi a causa della pandemia.

La causa di esclusione per non normale svolgimento dell'attività si presterebbe, potenzialmente, ad essere utilizzata in relazione alla situazione di crisi generata dall'emergenza Coronavirus. Infatti, la causa di esclusione è finalizzata a consentire la disapplicazione degli ISA nei casi in cui i dati del contribuente non siano confrontabili con l'ambiente economico a cui si fa riferimento. L'Agenzia delle entrate ha tuttavia precisato nella Circolare 16 del 16.06.2020, che il ricorso alla causa di esclusione, non potrà essere generalizzato, ma dovrà tener conto degli interventi che saranno apportati agli ISA: *"laddove le specifiche modalità di svolgimento dell'attività del singolo contribuente siano profondamente diverse da quelle del campione riferibile alla gran parte dei soggetti che svolgono la specifica attività utilizzato nella fase di aggiornamento degli ISA il contribuente, come di consueto, potrà dichiarare la presenza di una ipotesi di non normale svolgimento dell'attività"* (Agenzia delle Entrate, Circolare 16/2020).

Le azioni previste dal Decreto Rilancio sono:

- Lo spostamento al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione del termine per le integrazioni degli indici, volendo riconoscere più tempo per svolgere tutte le analisi e le elaborazioni necessarie a tenere in considerazione gli effetti economici prodotti dall'emergenza.

- La previsione di ulteriori cause di esclusione dall'applicazione del modello ISA oltre a quelle già previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 9-bis del D.L. 50/2017.
- L'elaborazione e l'analisi dei dati deve avvenire attraverso l'interconnessione tra i dati acquisiti dalle dichiarazioni e le informazioni che provengono direttamente dalle banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica. La metodologia richiede inoltre l'utilizzo di dati acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica³¹.
- L'individuare tutti i possibili dati necessari per svolgere una migliore valutazione dello stato di crisi dei contribuenti.

L'attività di analisi, elaborazione e aggiornamento degli ISA, con l'avvento della crisi sanitaria deve inoltre prevedere un ruolo sempre più attivo della Commissione degli esperti, commissione composta da organizzazioni di categoria e ordini professionali, chiamati a fornire il proprio contributo per rendere i dati utilizzabili e confrontabili anche durante la pandemia.

L'intento del legislatore, in materia di ISA, è quella di non voler basare l'analisi del rischio di evasione fiscale sul giudizio di affidabilità dei contribuenti esclusivamente all'annualità di emergenza. Infatti, limitativamente all'analisi del rischio del periodo d'imposta 2020, l'attività di controllo dovrà tenere conto del livello di affidabilità prevalentemente dei periodi d'imposta 2018 e 2019.

³¹ L'istituto che si occupa dell'analisi economica è il SOSE.

5 CONCLUSIONE

L'evasione fiscale è uno dei principali problemi dell'economie mondiali ormai da molti anni. Il tema è fortemente rilevante in Italia, in quanto lo Stato si trova in difficoltà da un punto di vista finanziario. L'economia sommersa determina una significativa perdita di gettito fiscale per le finanze pubbliche italiane. Le autorità fiscali devono quindi combattere l'evasione fiscale cercando di individuare il fenomeno attraverso strumenti che le permettano di stare al passo con le nuove e sofisticate tecniche di evasione.

Dall'analisi delle determinanti, si è osservato che la mancanza di fiducia tra attori fiscali sia una delle maggiori cause in tema di adempimenti. Nel momento in cui il contribuente percepisce che i servizi pubblici erogati non siano adeguati, che il sistema fiscale sia esageratamente diffidente verso di loro e che le norme siano complesse, allora, non sarà possibile instaurare un sistema fiscale basato sulla cooperazione.

Lo strumento di *compliance* fiscale che è stato introdotto nell'ordinamento è dunque l'ISA, che permette di sintetizzare con un valore compreso tra 1 a 10 il livello affidabilità del contribuente.

L'utilizzo degli ISA, ma così come l'utilizzo di tutti gli strumenti di accertamento induttivi, giocano un ruolo fondamentale in sede di accertamento del reddito e del valore aggiunto del contribuente. Tuttavia, questi strumenti necessitano di cautela nell'utilizzo. Il tessuto imprenditoriale italiano è composto da alcune attività che non perseguono fini esclusivamente economici. Basti pensare alle piccole botteghe o negozi di Paese, che svolgono la propria attività con la finalità principale di fornire un servizio a propri cittadini. È anche frequente che alcuni contribuenti siano pensionati e decidano di continuare a svolgere la propria attività d'impresa per abitudine.

Queste aziende, nella maggior parte dei casi, si ritrovano ad avere un punteggio ISA al di sotto della sufficienza, in quanto potrebbero essere meno attenti alla sostenibilità economica della propria attività e quindi, ad esempio, pagare affitti maggiori rispetto a quelli del settore di riferimento o avere compensi di gran lunga inferiori di quelli del MoB di appartenenza. Potrebbero quindi risultare del modello degli indicatori di affidabilità o di anomalia non sufficienti, nonostante essi non derivino dall'esistenza di economia

sommersa. A causa degli strumenti induttivi del reddito, molte imprese individuali condotte da "anziani" imprenditori e molti piccoli negozi di Paese sono state costrette a chiudere.

Tuttavia, l'amministrazione finanziaria ha previsto negli ISA un avvicinamento a questa casistica con l'introduzione del coefficiente individuale. Le stime del reddito e del valore aggiunto sono infatti corrette per un valore percentuale, valore che indica l'efficienza media dell'impresa, rispetto a quelle del MoB di appartenenza, negli otto anni precedenti.

Tra le novità introdotte nel sistema fiscale italiano tramite l'ISA, ci sono i benefici premiali a favore dei contribuenti "affidabili". Al contribuente viene riconosciuto il fatto di essere affidabile e premiato per questo. Questo meccanismo permette ai contribuenti con valori superiori alla stima calcolata dall'autorità fiscale, un trattamento di favore, in termini di oneri amministrativi, rispetto a coloro che non lo sono. Infatti, i contribuenti con un ISA superiore a otto sono esclusi, ad esempio, da accertamenti sintetici e induttivi e ottengono procedure semplificate per i rimborsi e le compensazioni dei crediti d'imposta.

Oltretutto, al soggetto è permesso di poter scegliere di adeguarsi: il modello prevede che il contribuente possa scegliere il quantitativo ulteriore di componenti positivi di reddito da dichiarare, anche limitato, che altrimenti non sarebbero stati notificati. Per esempio, un soggetto che abbia come indice sintetico di affidabilità 7,97 sarà stimolato a dichiarare ricavi ulteriori, piuttosto che non raggiungere i benefici premiali.

Le finalità che hanno ispirato la realizzazione degli ISA sono infatti quelle di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria. Queste finalità non possono che realizzarsi anche tramite l'alleggerimento della modulistica e della burocrazia³² e agevolando l'attività degli intermediari e dei professionisti contabili. Infatti, ad esempio, nell'ottica di facilitare la compilazione del modello, l'Agenzia delle Entrate ha previsto, per il periodo fiscale 2019, un insieme di informazioni precalcolate che il professionista può importare direttamente nel software.

³² Il processo di de-burocratizzazione è iniziato da diversi anni in conformità con le politiche fiscali tracciate dal Ministero Economia e finanze.

In ultimo, gli ISA sono degli strumenti che possono essere utilizzati anche al di fuori dell'ambito fiscale: gli indici sono anche a disposizione dell'impresa stessa. Il contribuente può verificare, tramite il modello, se i suoi compensi, il valore aggiunto e il reddito conseguito siano, o meno, in linea con quelli del MoB di appartenenza e osservare se la durata e delle scorte siano più o meno efficienti rispetto ai concorrenti. Il contribuente può osservare l'esistenza dei punti deboli nell'azienda confrontando i suoi risultati con i valori stimati ottenuti dalle medie di settore. Il modello è molto semplice da leggere e all'interno della dichiarazione vengono spiegati come si ottengono i punteggi.

In conclusione, ritengo che per istituire un sistema fiscale basato sulla cooperazione siano necessari controlli e sanzioni, utilizzati in concomitanza con strumenti mirati che possano accertare, con maggiore efficienza, l'esistenza di economia sommersa. Ritengo che gli ISA siano strumenti con grandi potenzialità. Il modello presenta delle caratteristiche che gli permettono di adattarsi alle diverse situazioni. La flessibilità e la fiducia, a mio parere, sono le condizioni necessarie per instaurare un solido sistema di *compliance* fiscale e cooperazione tra contribuenti e autorità.

6 RIFERIMENTI

Achek, I. (2015). The determinants of tax evasion: a literature review. *International Journal of Law and Management*.

Agenzia delle Entrate (2019). Circolare 20.

Agenzia delle Entrate (2019). Risoluzione N. 110/E.

Agenzia delle Entrate (2020), Provvedimento del 30 aprile 2020.

Agenzia delle Entrate (2020). Circolare 16/E.

Agenzia delle Entrate, Allegato 70, Nota tecnica e metodologica ISA AM21U.

Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2019). Tax evasion and inequality. *American Economic Review*, 109(6), 2073-2103.

Articolo 1, comma 54, L. 145/2018, Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni.

Articolo 11, D.L. 66/2014, Riduzione dei costi di riscossione fiscale.

Articolo 148, D.L. 34/2020, Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972, Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 30, L. 724/1934, Società di comodo. Valutazione dei titoli.

Articolo 32-*bis* del D.P.R. 600/1973, Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.

Articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Articolo 49, D.Lgs. 231/2007, Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Articolo 53 della Costituzione.

Articolo 54, comma 2, D.P.R. 633/1972, Rettifica delle Dichiarazioni.

Articolo 85 TUIR, Ricavi.

Articolo 9-*bis* del D.L. 50/2017, Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Balafoutas, L., Beck, A., Kerschbamer, R., e Sutter, M. (2015). The hidden costs of tax evasion.: Collaborative tax evasion in markets for expert services. *Journal of Public Economics*, 129, 14-25.

Barth, E., Cappelen, A. W., & Ognedal, T. (2006). Fair tax evasion (No. 2006, 07). *Memorandum*.

- Bordignon, M. (1993). A fairness approach to income tax evasion. *Journal of Public Economics*, 52(3), 345-362.
- Buchanan, J. M. e Lee, D. R. (1982). Politics, time, and the Laffer curve. *Journal of Political Economy*, 90(4), 816-819.
- Burke, L., Ermasova, e N., Haumann, C. (2021). The relationship between culture and tax evasion across countries: Cases of the USA and Germany. *International Journal of Public Administration*, 44(2), 115-131.
- Caballé, J., & Panadés, J. (2004). Inflation, tax evasion, and the distribution of consumption. *Journal of Macroeconomics*.
- Cagan, P. (1958). The demand for currency relative to the total money supply. *Journal of political economy*, 66(4), 303-328.
- Crane, S. E., e Nourzad, F. (1986). Inflation and tax evasion: An empirical analysis. *The Review of Economics and Statistics*, 217-223.
- D.L. 119/2018.
- D.Lgs 112/2017, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
- Devos, K. (2013). Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour. *Springer Science & Business Media*.
- Fuest, C., & Riedel, N. (2009). Tax evasion, tax avoidance and tax expenditures in developing countries: A review of the literature. *Report prepared for the UK Department for International Development (DFID)*, 44.
- Gabor, R. (2012). Relation between tax evasion and Hofstede's model. *European Journal of Management*, 12(1), 61-72.
- Gemmell, N., & Hasseldine, J. (2012). The tax gap: a methodological review. *Emerald Group Publishing Limited*.
- Gordon, J.P.F., 1989. Individual morality and reputation costs as deterrents to tax evasion. *European Economic Review*, 33 (4), 797-805.
- Holter, H., Krueger, D., & Stepanchuk, S. (2014). How Does Tax-Progressivity Affect OECD Laffer Curves. *Working paper*.
- Hsing, Y. (1996). Estimating the Laffer curve and policy implications. *The Journal of Socio-Economics*, 25(3), 395-401.

Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo 2019 (2020), EUTEKNE schede di aggiornamento scheda n. 1260.03.

Isa 2019, Lucianaz s.n.c.

Isa: risultati e livelli di affidabilità, adeguamento, casi pratici

Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1989). Tax preparers: Government agents or client advocates?. *Journal of Accountancy*, 167(5), 76.

Kaliberda, A., & Kaufmann, D. (1996). Integrating the unofficial economy into the dynamics of post-socialist economies: A framework of analysis and evidence. *The World Bank*.

Kemme, D. M., Parikh, B., & Steigner, T. (2017). Tax havens, tax evasion and tax information exchange agreements in the OECD. *European Financial Management*, 23(3), 519-542.

Kemme, D. M., Parikh, B., & Steigner, T. (2020). Tax morale and international tax evasion. *Journal of World Business*, 55(3), 101052.

L'agenzia informa (2019) Gli indici sintetici di affidabilità fiscale: i vantaggi per imprese e professionisti.

Laffer, A. B. (2004). The Laffer curve: Past, present, and future. *Backgrounder*.

MEF (2019). Gli indici sintetici di affidabilità fiscale: analisi dei dati (P.I. 2018).

Mohamad, M., e Ali, M. A. M. (2017). Examining The Factors Of Tax Non-Compliance: A Case Study Of Small And Medium Enterprises In Metro Area. *In SHS Web of Conferences* (Vol. 36, p. 00017). EDP Sciences.

Nota tecnica e Metodologica – ISA AM21U

Olivera, J. H. (1967). Money, prices and fiscal lags: a note on the dynamics of inflation. *PSL Quarterly Review*, 20(82).

Pickhardt, M., & Prinz, A. (2014). Behavioral dynamics of tax evasion—A survey. *Journal of Economic Psychology*, 40, 1-19.

Picur, R. D., e Riahi-Belkaoui, A. (2006). The impact of bureaucracy, corruption and tax compliance. *Review of Accounting and Finance*.

Purnamasari, P., Sari, M., Sukartha, I., & Gayatri, G. (2021). Religiosity as a moderating variable on the effect of love of money, Machiavellian and equity sensitivity on the perception of tax evasion. *Accounting*, 7(3), 545-552.

Riahi-Belkaoui, A. (2004). Relationship between tax compliance internationally and selected determinants of tax morale. *Journal of international accounting, auditing and taxation*, 13(2), 135-143.

Richardson, G. (2006). Determinants of tax evasion: A cross-country investigation. *Journal of International Accounting, Auditing and taxation*, 15(2), 150-169.

Richardson, G. (2008). The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(2), 67-78.

Sandmo, A. (2005). The theory of tax evasion: A retrospective view. *National tax journal*, 643-663.

Schneider, F. (2004), "The size of the shadow economies of 145 countries all over the world: First results over the period 1999–2003", *IZA Discussion Paper No. 143*.

Stack, S. (2010). General deterrence theory. In F. Cullen, & P. Wilcox (Eds.) *Encyclopedia of criminological theory*, pp. 364-365.

Tabandeh, R., Jusoh, M., Nor, N., and Zaidi, M. (2013). Causes of tax evasion and their relative contribution in Malaysia: an artificial neural network method analysis. *Journal Economic Malaysia*, 47(1), 99-108.

Tanzi, V. (1977). Inflation, lags in collection, and the real value of tax revenue. *Staff Papers*, 24(1), 154-167.

Tsakumis, G. T., Curatola, A. P., & Porcano, T. M. (2007). The relation between national cultural dimensions and tax evasion. *Journal of international accounting, auditing and taxation*, 16(2), 131-147.

Yee, C. P., Moorthy, K., & Soon, W. C. K. (2017). Taxpayers' perceptions on tax evasion behaviour: an empirical study in Malaysia. *International Journal of Law and Management*.

<https://chiaro.partners/accertamento-come-anticipare-il-termine-di-decadenza/>

<https://fiscomania.com/isa-cosa-sono-e-a-cosa-servono/>

<https://quifinanza.it/soldi/bonus-250-euro-registratori-di-cassa-a-chi-spetta-come-otten-erlo/453929/#:~:text=Bonus%20registra-tori%20di%20cassa%2C%20cos'%C3%A8&text=%C3%88%20un%20credito%20d'imposta,otten-ibile%20rimarr%C3%A0%20di%20250%20euro.>

<https://www.altalex.com/documents/news/2020/12/02/cashback-decreto-gazzetta-ufficiale-come-funziona#p1>

<https://www.danea.it/blog/fatturazione-elettronica-guida/#normativa-scadenze>

<https://www.danea.it/blog/limite-pagamento-contanti-2000-regole/>

<https://www.diritto.it/il-reverse-charge/>

<https://www.diritto.it/la-capacita-contributiva-e-laccertamento-analitico-o-induttivo/>

<https://www.informazionefiscale.it/Curva-di-Laffer-cos-e-cosa-significa>

<https://www.informazionefiscale.it/scontrino-elettronico-cos-e-quando-obbligatorio#:~:text=Scontrino%20elettronico%20obbligatorio%20dal%202020%20per%20tutti&text=dal%201%C2%B0%20luglio%202019%20per%20gli%20Operatori%20IVA%20con,633%2F1972.ù>

https://www.laleggepertutti.it/206587_redditometro-cose-e-come-funziona

<https://www.serinf.it/blog-single/fatturazione-elettronica-2019-normativa>

<https://www.soluzionetasse.com/compensazione-dei-crediti-e-visto-di-conformita-come-funziona/>

<https://www.studiocataldi.it/articoli/39262-presunzioni.asp>

<https://www.tasse-fisco.com/societa/irap-societa-azienda-pagamento/obbligo-f24-telematico-quando-quali-casi-come-compilazione/46065/>